



## **ORDINANZA MUNICIPALE** sulla salvaguardia dell'area pubblica (littering e vandalismi)

Ris. Mun. 21.12.2015

**Il Municipio di Massagno**, richiamati:

- l'art. 107 cpv. 2, 176, 177, 192 della LOC,
- l'art. 23, 24, 25 RALOC,
- l'art. 117 e 118 del Regolamento comunale,
- l'art. 1 dell'Ordinanza Municipale inerente l'uso di bombolette spray, mortaretti e oggetti contundenti,
- l'art. 6 del regolamento per il servizio raccolta e distruzioni rifiuti,
- la Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 7 ottobre 1983,
- la risoluzione municipale del 21.12.2015;

### **o r d i n a**

#### **CAPITOLO 1**

#### **Disposizioni generali**

**Art. 1**  
**Scopo e campo di applicazione** La presente Ordinanza ha lo scopo di salvaguardare l'area pubblica del territorio giurisdizionale del Comune di Massagno da atti di deturpamento, imbrattamento e inquinamento e di informare la cittadinanza con apposite campagne di sensibilizzazione sul littering e sui vandalismi.

**Art. 2**  
**Definizione di littering** Il littering consiste nel malcostume di gettare i rifiuti o abbandonarli con noncuranza nelle aree pubbliche invece che negli appositi bidoni o cestini dell'immondizia.

#### **CAPITOLO 2**

#### **Norme comportamentali**

**Art.3**  
**Principio** E' vietato qualsiasi comportamento contrario alla salvaguardia dell'area pubblica.

**Art. 4  
Divieti**

1. In particolare, è vietato lordare il suolo pubblico con:
  - a. sostanze organiche e non, in particolare se le stesse arrecano un danno alla pavimentazione (quali acidi, liquidi, olii o simili);
  - b. imballaggi per cibi e bevande e ogni altro rifiuto (quali bottiglie, lattine, bicchieri, tovaglioli, ecc.), provenienti da Fast food, da esercizi alberghieri e della ristorazione, dai Take away o da grandi magazzini;
  - c. riviste e giornali (inserti pubblicitari compresi), fogli, involucri di carta o cartone, volantini, opuscoli e ogni altro genere di rifiuto cartaceo, intero o a pezzi;
  - d. sacchetti, fazzoletti, mozziconi di sigarette, chewing-gum, resti di cibo e altri piccoli rifiuti.
2. E' vietato imbrattare con vernici, spray o simili (tags), nonché con volantini, adesivi o altro, gli arredi urbani, gli edifici, le strade, le piazze, le fontane, le panchine, le cancellate, la segnaletica stradale, i monumenti, i cestini, i pali, ecc. .

**CAPITOLO 3  
Attività particolari**

**Art. 5  
Manifestazioni**

Gli organizzatori sono chiamati a rispettare il Codice di comportamento per punti di vendita alimentari e organizzatori di eventi pubblicato dall'Unione delle Città Svizzere e dall'Organizzazione per i problemi della manutenzione delle strade, la depurazione delle acque usate e l'eliminazione dei rifiuti (2006/2010), visionabile sul sito [www.ufam.admin.ch/rifiuti](http://www.ufam.admin.ch/rifiuti)

**Art. 6  
Volantinaggio**

La pratica della promozione mediante il sistema del volantinaggio deve essere limitata allo stretto necessario per il conseguimento del suo scopo.

**CAPITOLO 4  
Disposizioni varie e finali**

**Art. 7  
Sanzioni**

1. Le infrazioni alle norme della presente Ordinanza sono punibili con la multa fino a CHF 10'000.--, ritenuto un importo minimo di CHF. 500.-- per le infrazioni che hanno come oggetto beni culturali.
2. In assenza di recidiva per infrazioni alla presente Ordinanza o ad altre Ordinanze comunali aventi scopi simili, e unicamente per i casi di lieve entità, il provvedimento può essere limitato all'ammonimento.
3. I contravventori, oltre al pagamento della sanzione prevista per ciascuna infrazione, sono tenuti ad assumersi i costi di ripristino della situazione originaria, in particolare nei casi contemplati dall'art.4 cpv.2. Il Municipio può fare eseguire il ripristino direttamente dal contravventore o da terzi, in caso di inadempienza o allorquando l'intervento richiede conoscenze specialistiche.

4. La procedura di contravvenzione di cui al capoverso 1 è disciplinata dagli artt. 145 ss.LOC.
5. E' riservato l'avvio di una procedura penale ai sensi dell'art.144 (danneggiamento) del Codice penale svizzero.

Art. 8  
**Rimedi di diritto** Contro le decisioni del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro il termine di 30 giorni dalla notifica.

Art. 9  
**Entrata in vigore** La presente Ordinanza entra in vigore alla scadenza del periodo di pubblicazione agli albi comunali, riservati eventuali ricorsi ai sensi dell'art. 208 LOC.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco:

Il Segretario:

Arch. Giovanni Bruschetti

Lorenzo Bassi

La presente ordinanza è stata pubblicata dal 24 dicembre 2015 al 18 gennaio 2016.